

Milano, 2 gennaio 1939-A.XVII-

OGGETTO

R.D.L. 17 NOVEMBRE 1938-XVII, N.1728,
RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA
DELLA RAZZA ITALIANA.

Riservata

AI PODESTA' E COMMISSARI PREFETTIZI
della Provincia

di MILANO

In attesa del Regolamento al R.D.L. 17 novem-
bre 1938-XVII, N.1728, recante provvedimenti per la
difesa della razza italiana, si ritiene opportuno
fornire qualche cenno illustrativo sulle varie par-
ti del provvedimento stesso ed impartire norme prov-
visorie di esecuzione.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL MATRIMONIO

Art. I

La sanzione della nullità stabilita dall'arti-
colo 1 - tenuto conto del divieto fatto all'Ufficia-
le dello Stato Civile di celebrare matrimoni in con-
trasto col divieto sancito dallo stesso articolo -
può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in
cui, non risultando per difetto delle necessarie cau-
tele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche
senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze
diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla
celebrazione.

Ad eguale risultato di inefficacia civile del
matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimo-
nio fra persone appartenenti a razze diverse sia ce-
ta

lebrato da un Ministro del Culto Cattolico, perchè l'art. 6 della Legge fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.

Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio dal Pubblico Ministero.

Art. 2 e 4

Consenso preventivo

L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera.

Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il disposto dell'articolo in esame e quello dell'art. 4, nonchè le disposizioni della Legge sulla cittadinanza italiana:

a) gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno; *e i loro figli*

b) gli italiani per nascita, anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza italiana.

La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.

La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza da presentarsi all'Ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni fatte.

Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti. Della presentazione della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l'indicazione della data.

Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza alla Prefettura che ne curerà l'inoltro al Ministero dell'Interno.

Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al Prefetto.

Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento Ministeriale, ne darà immediata notizia all'interessato.

DOVRA' FORSI OGNI CURA PERCHE' GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA NON RECHINO PREGIUDIZIO AL NORMALE E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE MATRIMONIALI.

E' evidente che non dovranno essere inviate alla Prefettura quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all'art.1 della Legge e quelle dalle quali risulti in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini dell'art. 4 della Legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre trasmesse alla Prefettura.

Art. 3

Il divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa - salvo che nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall'art.18 della Legge - la perdita dell'impiego e del grado.

Tale perdita ha luogo "de jure", e non deve essere, pertanto, preceduta da un procedimento disciplinare; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo della amministrazione dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto. ./.

Divieto per i dipendenti di Enti Pubblici

L'accertamento dell'infrazione prevista dall'articolo 3 è facile, ove si consideri che essa può avvenire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato senza il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; del qual caso - a termini dell'art. 7 - l'Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è tenuto a fare denuncia.

Art. 5-6-7

L'obbligo imposto all'Ufficiale di Stato Civile di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, la razza e lo stato di cittadinanza di coloro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni di matrimonio ha lo scopo di fornire all'Ufficiale predetto, gli indispensabili elementi di giudizio per stabilire se, nel caso, ricorra l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della Legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi circa la appartenenza di una persona ad una determinata razza deve prospettare il caso al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto dalle parti.

E', poi, frequente il caso che le richieste di pubblicazioni riguardino cittadini italiani residenti all'estero e che siano fatte perciò, per il tramite delle Autorità Consolari Italiane: in tali circostanze le predette Autorità hanno l'obbligo di accertare la razza dei nubendi prima di trasmettere le richieste di pubblicazioni agli Uffici dello Stato Civile competenti e di non dar corso alle richieste che risultino in contrasto con l'art. 1 della Legge, inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita l'eventuale richiesta di consenso, a termini dello art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se trattasi di italiani residenti temporaneamente allo estero. (~~Qualora, invece, le richieste riguardino cittadini residenti stabilmente (cioè da oltre tre~~)

Per i cittadini residenti stabilmente (cioè da oltre tre anni) all'estero, é delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri, a mezzo delle proprie Rappresentanze.

Accertamento della razza e dello stato di cittadinanza.

Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l'Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al riguardo.

Nell'accertamento dello stato di cittadinanza deve aver riguardo non solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto della cittadinanza affinché si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.

Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile devono essere preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni debbono essere fatte a termini dell'art. 67, ultimo comma, del R.D. 15 novembre 1865, N.2602, sull'ordinamento dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri di popolazione. E' da tener presente, però, che la richiesta di documenti probatori (certificati di battesimo, ecc.), può avvenire solo in casi di dubbio, e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.

Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni ricevute prima dell'entrata in vigore della Legge dovranno essere completate nei sensi anzidetti.

Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o dagli accertamenti eseguiti, l'Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero

dell'Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscrivere, oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto.

Nel caso, infine, in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il provvedimento negativo del Ministro dell'Interno, egli non procederà alla celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi da tutti gli intervenuti la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio contro il disposto dell'articolo 2 della Legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest'ultimo verbale al Procuratore del Re, insieme con la denuncia prevista dall'art. 7, informando, della denuncia stessa, il Prefetto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Legge, l'Ufficiale dello Stato Civile il quale riceva per la trascrizione l'atto relativo ad un matrimonio religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che risulti celebrato in contrasto con l'art. 1, mentre procederà alla trascrizione, facendo la denuncia di cui all'art. 7 ed informando il Prefetto nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l'osservanza dell'art. 2.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8

I criteri contenuti in questo articolo per determinare l'appartenenza alla razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di

Crite
tali.

portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi disposizione di Legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza ebraica.

Per la lettera a, chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.

Per la lettera b, il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla religione professata - se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - per concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana.

Criteri fondamentali.

Per la lettera d, il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazione di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1° ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica; se, invece, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nella applicazione dell'art. 8 - applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche - e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti alla Prefettura. ./.

Art. 9

In attesa dell'emanazione di apposite norme, si segnala la necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta l'indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si riferiscono. Qualora venga denunziata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi, possano, poi, farne espressa menzione; nessuna annotazione invece, dovrà, per ora, farsi per l'appartenenza ad altre razze.

Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto indispensabile perchè abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di Legge nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si richiama la speciale attenzione dei Podestà perchè vigilino sull'esatto adempimento.

Si schiarisce, intanto, che l'ammenda prevista nell'art. 9, è comminata sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi, l'eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe l'obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.

Di tutte le denunzie relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà essere tenuto conto nella compilazione nelle liste di leva, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 lett. a della Legge.

Indicazione della razza negli atti di Stato Civile.

Il 3° comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, da parte della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso l'esame degli atti menzionati nel 2° comma dell'articolo di cui trattasi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

L'obbligo della denuncia dell'appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della Legge. È ovvio, però, che l'obbligo della predetta denuncia, nei riguardi di minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denuncia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

L'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'appartenenza alla razza ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del processo verbale agli Uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si trovassero atti riguardanti le stesse persone.

Curerà, inoltre, che dalla denunciata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del registro di popolazione.

Delle denunce ricevute, gli Uffici comunali dovranno dare immediata comunicazione ai Distretti Militari competenti, se esse si riferiscano a persone già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle liste di leva, se le denunce si riferiscano a persone che non sarebbero ancora soggette a tali obblighi.

Art. 26

Questo articolo stabilisce la competenza del Ministero dell'Interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del provvedimento.

Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e risolta da autorità diverse dal Mini-

Obbligo della denuncia di appartenenza alla razza ebraica.

Competenza del Ministero dell'Interno

DIVIETO AGLI ENTI PUBBLICI DI AVERE ALLE PROPRIE
DIPENDENZE PERSONE DI RAZZA EBRAICA

Art.13

Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E' d'uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi, appalti, ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano pertanto, vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni di cui trattasi, nonchè gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza.

Per ciò che concerne gli appalti già in corso, si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni.

DISCRIMINAZIONE-ANNOTAZIONE NEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Art.14-15-16

Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità del Ministro dello Interno.

L'annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati, ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della dicitura: "discriminato: Decreto Ministro Interno.....(data).....", seguita dalla firma dell'Ufficiale che ha proceduto all'annotazione. Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati.

./.

stro stesso.

La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della Legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implicino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche; tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della Legge.

I Podestà vorranno prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza le occorrenti istruzioni agli uffici dipendenti.

IL PREFETTO
G. Marzano